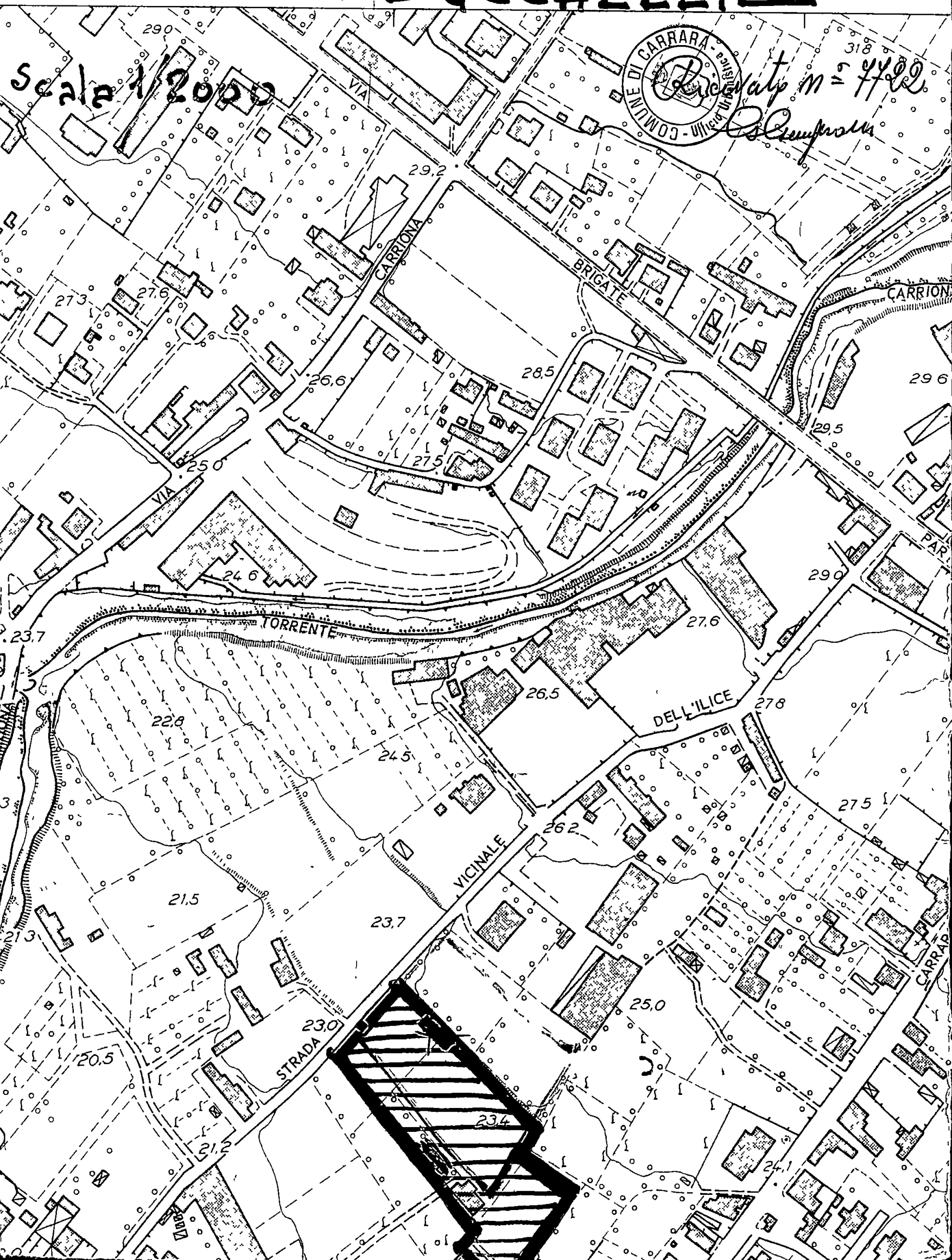
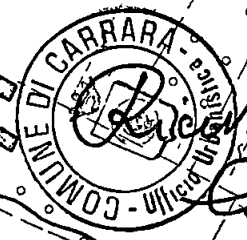


F.LLI MAZZUCHELLI



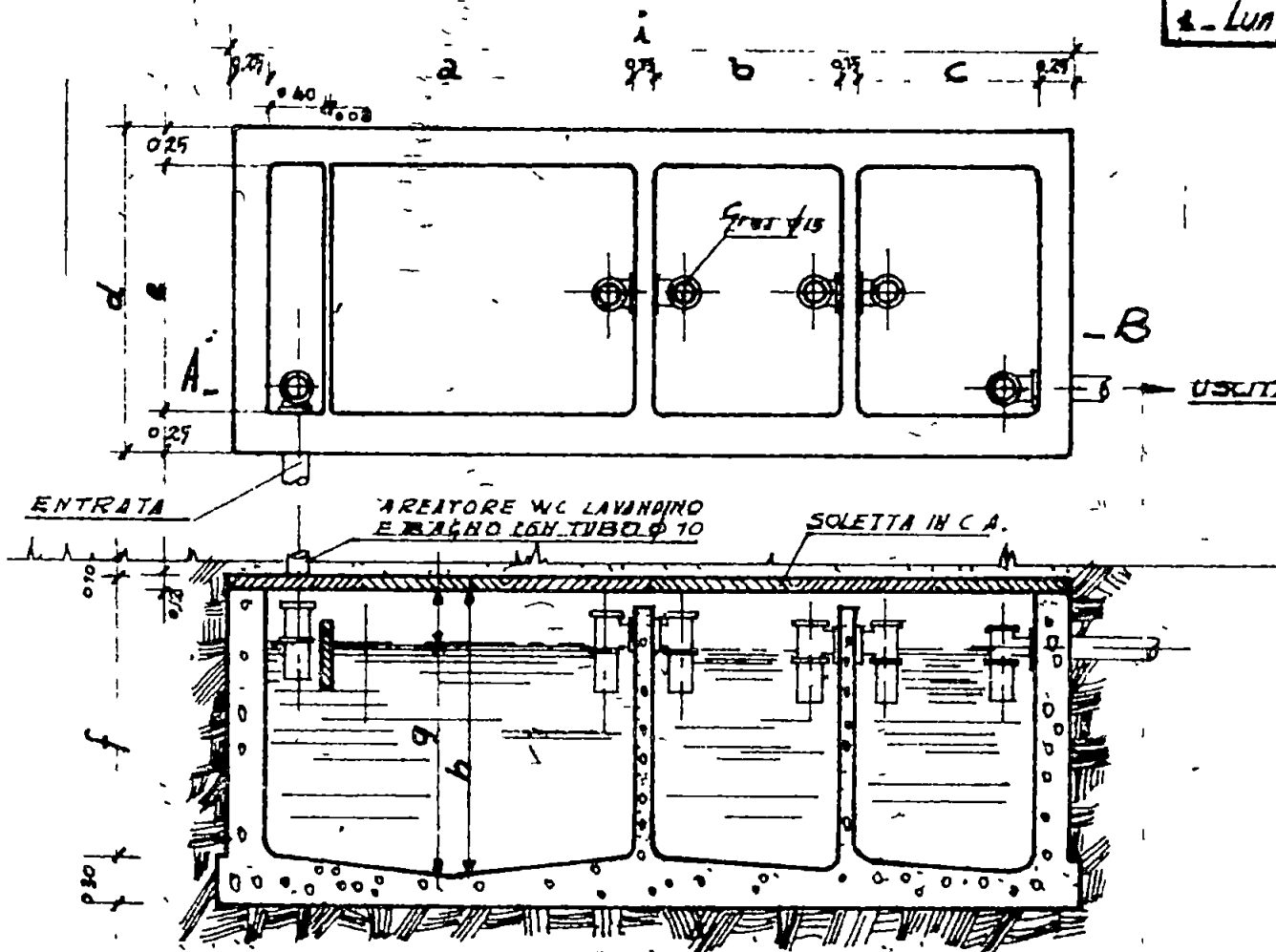
Scale 1/2000



Ricevuto m. 7722
[Signature]

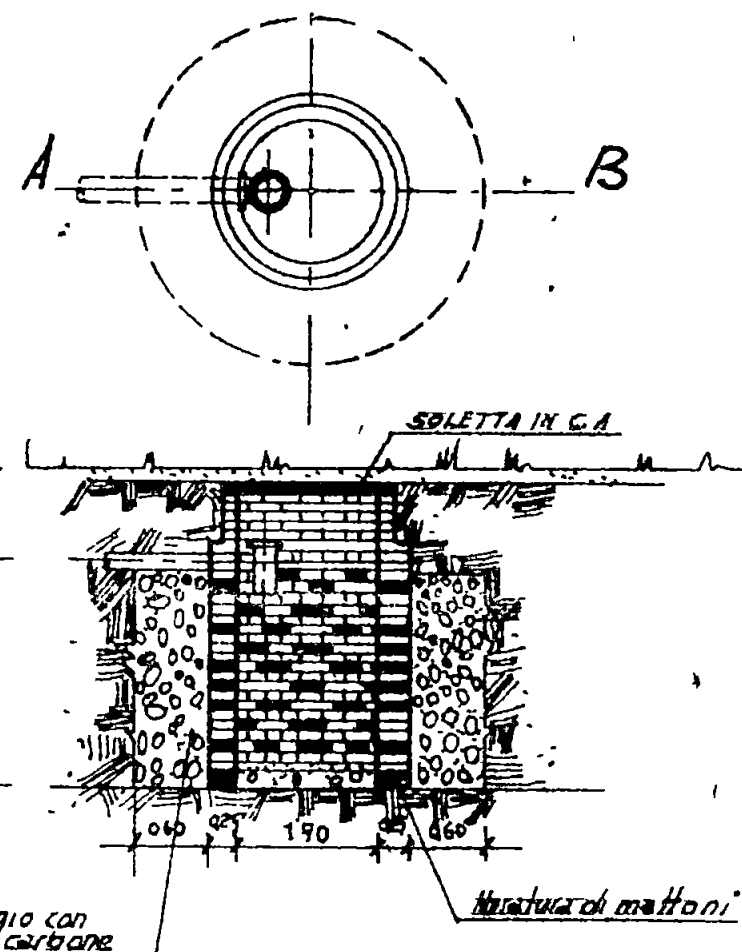
Seguire questi

Dimensioni della fossa settica	NUMERO DI PERSONE SERVITE						
	1-5	10-14	19-20	24-25	29-30	34-35	39-40
a - Altezza 1° Camera	1.85	2.15	2.50	2.75	2.90	3.05	3.20
b - " 2°	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30	1.40
c - " 3°	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30	1.40
d - Larghezza complessiva fossa	4.20	4.55	4.80	4.75	4.80	4.85	4.85
e - " utile camera	0.75	1.10	1.25	1.40	1.45	1.50	1.60
f - Altezza esterna fossa	1.60	1.60	1.60	1.75	1.80	1.85	1.85
g - " " liquido	1.20	1.20	1.20	1.30	1.35	1.40	1.45
h - " " utile fossa	1.50	1.50	1.50	1.60	1.65	1.70	1.75
i - Lunghezza totale fossa	4.05	4.65	5.30	5.85	6.10	6.45	6.80



SEZIONE A.B

Fossa settica a 3 Camere



SEZIONE A.B

Pozzetto a perdere

DAI L. VIARSI
CATO

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

SEGNALAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 dell'8 agosto 1940)

DA RIEMPIRSI A CURA DELL'INTERESSATO

COMUNE di CARRARA

PROV. di MS

Località MAZZANO

Via DELL' ILICE

Ditta proprietaria F.lli MAZZUCHELLI S.N.C. MARMI

Domicilio GALLERIA "D'AZEGLIO" CARRARA

Genere della costruzione MURATURA

Destinazione SERVIZI IGENICI - SPOGLIATOIO - MENSILE - OPERAI

Data 8-11-971

FIRMA DEL DICHIARANTE
F.lli MAZZUCHELLI S.N.C.
[Firma]

Qualità del dichiarante (1) Proprietario

(1) Proprietario, Rappresentante dell'ente morale, del minore o incapace, Presidente della Società, Amministratore, ecc.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Con provvedimento del Sindaco di
in data è stata rilasciata licenza di esecuzione delle opere edilizie di
cui alla presente segnalazione, fissando i seguenti termini:

Per l'inizio delle opere

Per l'ultimazione delle opere

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bollo
del comune

Allegato n. a nota Mod 40 (Catasto E U) n. del

ESTRATTO DEL R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652

Art 3 — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nella Repubblica.

Per le associazioni, per i condomini, e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte della associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art 4 — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Art 17. — Il Nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono.

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni, nonché alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica ed anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

Art 20. — Le persone e gli enti di cui all'art 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Art 28 — I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova di cui al precedente art 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili e servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti dell'imposta.

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 192 DELL'8 AGOSTO 1940

1. — Le Autorità comunali dovranno richiedere, da coloro i quali presentano istanza per l'approvazione dei progetti di nuove costruzioni e per l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, che, agli altri documenti normalmente richiesti, uniscano un *Foglio di segnalazione mod 39* (Catasto E. U.).

6. — Le disposizioni di cui alla presente circolare devono essere applicate a partire dal 1° ottobre 1940.